

□
R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Sticchi Damiani in Roma, alla Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 c/o;

contro

U.T.G. - Prefettura di Lecce, Comune di -OMISSIS- - non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 89/2019, resa tra le parti, concernente l'informativa interdittiva antimafia emessa nei confronti della odierna appellante;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l'Avvocato Saverio Sticchi Damiani su delega di Francesco Spagnolo e l'Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto che l'appello cautelare - ad un sommario esame proprio della presente fase processuale - non pare munito di apprezzabili elementi di *fumus boni iuris*, dovendosi in tal senso considerare che: a) è pacifico che il sig. -OMISSIS- abbia intrattenuto rapporti con il sig. -OMISSIS-, mentre l'affermazione secondo la quale detti contatti sarebbero cessati con l'avvio della nuova gestione

sportiva è contraddetta dalla relazione della Questura (depositata nel giudizio di primo grado), ove si dà atto di approfondimenti investigativi, disposti tra il settembre e l'ottobre 2018, che ne confermerebbero l'attualità; b) la tempistica delle dimissioni rassegnate dal primo (pochi giorni prima dell'informativa) è anomala e non scioglie del tutto il sospetto della loro strumentalità; c) le motivazioni delle dimissioni appaiono generiche e, quindi, difficilmente apprezzabili come presa di distanza dell'associazione sportiva dal soggetto dimissionario, ovvero come indice di piena discontinuità tra le due fasi della sua gestione sportiva; d) nell'informativa si fa riferimento a contatti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- "*relativi alla gestione della squadra calcistica*" oltre che "*alle dinamiche connesse al tifo organizzato della società -OMISSIS-*"; e) per apprezzare la pervasività del metodo mafioso anche nella gestione del club calcistico occorre considerare "*come i -OMISSIS- nella gestione della società sportiva, facessero costante uso dell'intimidazione mafiosa e dell'illegalità, sia per raccogliere i fondi necessari per la gestione della stessa società, sia per condizionare i risultati calcistici*"(O.C.C. del Tribunale di Lecce n. 52/18 - 3704/2015 RGNR del 14.5.2018, pag. 44). La stessa ordinanza di custodia cautelare poc'anzi citata, proprio con riferimento ai -OMISSIS-, testualmente precisa che "*gestivano la società calcistica -OMISSIS- divenuta strumento con il sistema della sponsorizzazione-finanziamento per aumentare i propri introiti e comunque assicurare il consenso sociale nei loro confronti e quindi anche nei confronti dell'organizzazione mafiosa di appartenenza In -OMISSIS- e altri luoghi con permanenza sino alla data odierna*", vale a dire sino al maggio 2018;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto in ordine alla consistenza del quadro indiziario assunto a base del provvedimento impugnato, che l'appello cautelare non possa essere accolto;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

Respinge l'appello (Ricorso numero: 1293/2019).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.